

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 12670 /70.2016.11. del 10 GIU. 2016 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

**Oggetto:** *Consorzio Autostrade Siciliane – Applicazione diretta del D.L. 19 giugno 2015, n.78, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2015, n. 125 e del D.P.C.M. 14 settembre 2015.*

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità  
e dei Trasporti - Servizio 13 - Vigilanza Enti  
Viale Leonardo da Vinci, 161  
90145 Palermo  
(Rif. Prot. 22457 del 13.05.2016)

1. Con la nota in riferimento, codesto Dipartimento chiede l'avviso di questo ufficio *“in ordine all'applicabilità delle norme di cui al D.L. 19/6/2015, n° 78, convertito con modificazioni in legge 6/8/2015, n°125 e D.P.C.M. 14 settembre 2015, nel territorio della Regione Siciliana.”*

Si riferisce che il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha evidenziato una carenza di personale rispetto alla propria pianta organica ed ha tra il personale ivi comandato anche n. 10 unità di personale dell'ex Provincia di Messina.

Si rappresenta, altresì, che il C.A.S. ritiene che *“vi siano le condizioni per l'applicazione”* diretta *“di dette norme nei confronti dei dipendenti”* dell'ex Provincia di Messina, in atto in posizione di comando presso il Consorzio, che hanno già manifestato il consenso al trasferimento ai sensi delle norme statali sopra citate.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

L'art. 4, comma 2, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 (pubblicato sulla GURI il 19 giugno 2015), *“Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (...)”*, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 125, recita: *“Il personale delle province che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti comunque denominati presso altra pubblica amministrazione, è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a*

*condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.”*

Tale disposizione, è intervenuta dopo l'approvazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, di riforma delle province a livello statale (c.d. Del Rio), la cui *ratio* è quella di una migliore allocazione delle risorse di personale appartenente alle ex province nello Stato.

Il D.P.C.M. del 14 settembre 2015 “*Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero*”<sup>1</sup> detta i criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità per l'allocazione del personale dichiarato in soprannumero e del personale delle province già “*in posizione di comando presso le amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001*”, alla data prevista dall'art. 4, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2015.

In ambito regionale, la materia è di competenza esclusiva della Regione Siciliana per effetto di quanto previsto dallo Statuto agli articoli 14, lettera o) “*regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative*” e 15, che al comma 3 recita: “*Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.*”

Tale competenza è stata esercitata con la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, “*Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.*” dettando norme per la ricollocazione del personale delle ex province al Capo III, con gli articoli 37 “*Disposizioni sul personale*” e 38 “*Attività di ricognizione ai fini della ricollocazione del personale*”.

L'articolo 37 della citata legge regionale, nel subordinare al comma 3 la ricollocazione del personale all'emanazione dei “*decreti di individuazione delle risorse necessarie al finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 27, 28, 29 e 33*”, al successivo comma 5 opera un espresso rinvio alle norme statali applicabili in fase di prima applicazione: “*Nella fase di prima attuazione della presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e degli articoli 30, 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.*”<sup>2</sup>

Tra queste non si rinviene l'articolo 4 del D.L. n. 78/2015, già vigente alla data di emanazione della legge regionale e, sostanzialmente, non modificato in sede di conversione avvenuta con la legge del 6 agosto 2015.<sup>3</sup>

Il mancato rinvio alla norma statale *de qua* manifesta la volontà del legislatore regionale<sup>4</sup> di escluderne l'applicabilità in sede di prima attuazione.

<sup>1</sup> Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.227 del 30-9-2015.

<sup>2</sup> Cfr. T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 14-03-2002, n. 492.

<sup>3</sup> Le modifiche apportate sono le seguenti: “*Le parole: «alla data del 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto»*” ed è stata aggiunta la locuzione “*o altri istituti comunque denominati*” dopo la parola “*distacco*”.

<sup>4</sup> Legge regionale 4 agosto 2015, n. 15.



Premesso il quadro normativo come sopra delineato, si esprime l'avviso che l'articolo 4 del D.L. n. 78/2015 non possa trovare applicazione diretta nell'ordinamento siciliano senza una modifica della legge regionale sopra indicata.

Si condivide, pertanto, l'indicazione data dal Dipartimento richiedente agli enti vigilati in merito alla possibilità di ricoprire i posti vacanti in organico mediante la cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni con le procedure di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 espressamente richiamato dalla norma regionale.


L'eventuale ricollocazione del personale già in posizione di comando presso il C.A.S., potrà essere effettuata secondo le disposizioni di cui agli articoli nn. 25, 37 e 38 della legge regionale n. 15/2015.


Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 del'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Michele Cassata  


Il Dirigente Avvocato Anna Maria La Vecchia  


L'AVVOCATO GENERALE  
(Cons. Romeo Palma)

